

DELIBERAZIONE N. 28 DEL 26 APRILE 2012

OGGETTO: DISCIPLINA TRANSITORIA DEI RAPPORTI ECONOMICI CON LE SOCIETA' DI CORSE PER IL PERIODO MAGGIO- GIUGNO 2012.

IL COMMISSARIO

VISTO il d.P.C.M. in data 2 novembre 2010 di nomina del Commissario straordinario dell'Unire;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 ;

VISTA la legge n. 200 del 1° agosto 2003 di conversione del decreto-legge n. 147 del 24 giugno 2003, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTO la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - quale successore ex lege dell'UNIRE;

VISTA la determinazione del Segretario generale n. 3400 del 1° agosto 2005 con la quale è stato recepito il documento elaborato da Deloitte Financial Advisory Services s.p.a. per la remunerazione dei servizi resi dalle società ed è stato stabilito di remunerare dal 1° gennaio 2005 i servizi che le società rendono all'Unire secondo i parametri ed i criteri indicati nel citato documento;

PRESO ATTO della determinazione del Segretario Generale n.3890 del 27 gennaio 2006 con la quale è stato recepito in via definitiva il modello allegato alla determinazione n. 3400/2005 e si è deciso di procedere, in sede di definizione dei rapporti contrattuali con le singole società, all'applicazione del suddetto modello;

VISTE le deliberazioni del Commissario Governativo, dott. Francesco Saverio Abate, n. 72 del 10 marzo 2006 e n. 106 del 7 settembre 2006 con le quali sono stati fissati i criteri generali per la classificazione del sistema di riprese televisive delle corse presso gli ippodromi italiani nonché la determinazione del Segretario Generale n. 4074 del 10 marzo 2006 con la quale è stato determinato il corrispettivo per le riprese televisive;

PRESO ATTO altresì che, successivamente all'adozione di tali determinazioni, il Segretario generale ha proceduto alla stipula di contratti con tutte le singole Società di corse;

CONSIDERATO che, al termine di un articolato percorso concertativo, l'ASSI e le società di corse sono addivenute alla sottoscrizione di un accordo-quadro, recepito con deliberazione del Consiglio di amministrazione n.14 del 29 maggio 2008, nel quale, tra l'altro, è stato stabilito che tutti i contratti sottoscritti con le società sarebbero scaduti il 31 dicembre 2008;

ATTESO che, con deliberazione del Presidente n.4 del 25 giugno 2008, ratificata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.20 del 27 giugno 2008, sono stati convalidati tutti i provvedimenti

annullati dalla Sentenza del Tar Toscana n.2032/2007, ivi comprese le citate determinazioni n. 3400/2005 e 3890/2006;

PRESO ATTO che, successivamente all'anno 2008, i contratti con le società sono stati prorogati, ora trimestralmente, ora mensilmente, con appositi atti sottoscritti per accettazione dalle società sino al 31 dicembre 2011;

CONSIDERATO che le risorse per il 2012 sono costituite, oltre che dalla previsione dei proventi da scommesse su base ippica, dal trasferimento dallo Stato drasticamente ridimensionato in soli euro 39.718.986,00 di cui euro 32.125.611,00 ai sensi dell'art.30 bis comma 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni con legge 28 gennaio 2009, n.2, ed euro 7.593.375,00 ai sensi del comma 5 del citato art.30 bis, come da indicazione ricevuta dal Ministero vigilante;

CONSIDERATO che le sopravvenute difficoltà finanziarie del settore non hanno consentito – per il primo trimestre dell'anno in corso - di rinnovare i contratti alle medesime condizioni in vigore sino al 31 dicembre 2011;

VISTA la propria precedente deliberazione n.116 del 22 dicembre 2011 con la quale, nelle more della determinazione del nuovo sistema di remunerazione delle Società di corse, si è deciso di procedere ad una parziale modifica del modello precedentemente in vigore in modo da rendere compatibili le somme che l'Assi versa alle società alle minori disponibilità di bilancio dell'Agenzia;

RITENUTO che, in base alla predetta delibera, la parte normativa dei contratti in vigore sino al 31 dicembre 2011 sottoscritti dalle società, è rimasta immutata e pienamente vigente, mentre è stato modificato soltanto il valore economico del punto del corrispettivo impianti, riducendolo del 50% per ciascuna società, lasciando immutata la disciplina vigente sia per il corrispettivo corse (quota interna e quota esterna), sia per il corrispettivo riprese televisive, secondo i valori e le fasce di appartenenza già determinate;

PRESO ATTO che la modificazione introdotta con la deliberazione n.116 del 2011, che ha parzialmente modificato un contratto in essere ancorché in regime di proroga, ha ricevuto l'adesione delle società di corse;

CONSIDERATO che, con deliberazione n.14 del 23 marzo 2012, al fine di consentire la conclusione dei lavori necessari per l'elaborazione del nuovo modello ed a seguito di una concorde richiesta delle associazioni rappresentative delle Società di corse, si è deciso di prorogare l'efficacia della deliberazione n.116 del 22 dicembre 2011 per il mese di aprile;

ATTESO che il nuovo sistema di remunerazione degli ippodromi, basandosi su una complessa valutazione di una pluralità di aspetti e su un intenso confronto con i rappresentanti delle Società di corse, sta richiedendo un tempo maggiore rispetto a quello inizialmente stimato;

PRESO ATTO, altresì, che è stato emanato il decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito in legge il 24 aprile 2012, il quale, all'art.10, comma 3, stabilisce che, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo, si provvede ad apportare le occorrenti modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.169;

CONSIDERATO che le modificazioni ed integrazioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.169, avranno effetti sull'ordinamento complessivo del settore, ivi compresi i rapporti con le società di corse;

RITENUTO, pertanto, che i contenuti della nuova convenzione tra Assi e Società di corse potranno essere compiutamente definiti soltanto in base alla disciplina introdotta dalle disposizioni attuative delle citate norme di legge;

PRESO ATTO, inoltre, della concorde richiesta formulata, nell'incontro del 24 aprile 2012, dai rappresentanti delle Associazioni rappresentative delle Società di procedere ad una ulteriore proroga della precedente delibera n.116 del 22 dicembre 2011 - già prorogata per il mese di aprile con deliberazione n.14 del 23 marzo 2012;

RITENUTO NECESSARIO, per le ragioni sopra esposte, procedere alla predetta proroga dell'efficacia della deliberazione n.116 del 22 dicembre 2011, per un periodo di due mesi, salva eventuale ulteriore proroga in caso di mancata adozione, entro il medesimo termine di due mesi, della nuova disciplina del settore;

ATTESO che il corrispettivo che verrà erogato alle società nel 2012 sarà successivamente determinato in base ai criteri e parametri previsti dal nuovo sistema, cosicché le somme dovute in base alla disciplina transitoria devono intendersi corrisposte provvisoriamente salvo conguaglio, positivo o negativo, che verrà determinato in base al nuovo sistema di remunerazione;

DELIBERA

(1) Di prorogare, per le ragioni indicate nella parte motiva, l'efficacia della delibera n.116 del 22 dicembre 2011 per i mesi di maggio e giugno 2012.

Pertanto, il valore del punto del corrispettivo impianti previsto dal sistema di remunerazione di cui alle determinazioni n.3400/2005, 3890/2006, come individuato dalla determinazione n.5456 del 2007 e dalle schede allegate, è ridotto del 50% per ciascuna società di corse.

In base a tale valore del punto verrà erogato il corrispettivo spettante a ciascuna società per il bimestre maggio-giugno 2012.

La remunerazione che verrà erogata alle Società nell'anno corrente sarà successivamente determinata in base ai criteri e parametri previsti dal nuovo sistema, cosicché le somme dovute in base a quanto previsto dal presente provvedimento devono intendersi corrisposte provvisoriamente salvo conguaglio, positivo o negativo, che verrà quantificato in base al nuovo sistema di remunerazione.

La presente deliberazione viene inviata al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per l'approvazione.

f.to IL COMMISSARIO
CLAUDIO VARRONE

(1) Leffesi 2011 -
Roma 10.5.2012

Il Commissario
Claudio Varrone